



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

All'Ufficio II – Corpo Polizia Penitenziaria

All'Ufficio I - Segreteria Generale

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità

Oggetto: P.C.D. Servizio Cinofili .

Il giorno **28 novembre p.v.** alle ore **10.30** è fissata la riunione sulla materia in oggetto indicata.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento per l'avvio della discussione.

A tal riguardo, si trasmette, quale informazione preventiva, lo schema di P.C.D. elaborato dall'Amministrazione.

L'Ufficio I - Segreteria Generale avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- Visto** l'articolo 97 della Costituzione;
- Vista** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante misure di adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 226;
- Letto** l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con la legge 18 agosto 2014, che ha sostituito la Tabella A prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, con la Tabella 1 allegata al predetto decreto legge;
- Vista** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** in particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia;
- Visto** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- Visto** il decreto del Ministro della giustizia del 17 novembre 2015 Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 ci e c2 del d.P.C.M. 84/2015;
- Visto** il decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016, Concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 ci e c2 del d.p.cm. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 63/2006;
- Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 ottobre 2002, recante istituzione Servizio Cinofili;
- Ritenuta** la necessità di definire la procedura di cui all'articolo 11, 4° comma, del cennato decreto ministeriale;
- Sentite** le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Rilevazione dei posti disponibili)

1. Al fine di rilevare i posti disponibili presso i distaccamenti cinofili, l'Amministrazione procede, in via preliminare, ad effettuare una ricognizione onde consentire al personale cinofilo di richiedere, ai sensi dell'articolo 15,



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

comma 4 del D.M. 17 ottobre 2002, il trasferimento ad un nucleo regionale cinofilo di gradimento, in relazione alle vacanze organiche nella sede richiesta.

La richiesta di trasferimento potrà essere avanzata dopo un periodo minimo di permanenza nella sede di origine pari ad anni cinque.

2. Al verificarsi, con il sistema di cui al comma precedente, di posti liberi in organico, per la loro copertura la Direzione Generale del Personale e delle Risorse, su proposta del Nucleo Centrale Cinofili, procede con l'indizione di procedure di interpello a livello regionale a cui può partecipare soltanto il personale in servizio effettivo nel distretto provveditoriale di riferimento.
3. L'interpello è rivolto al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, nonché al ruolo dei sovrintendenti, in servizio nelle circoscrizioni di ogni Provveditorato.

Art. 2

(Requisiti richiesti per l'ammissione all'interpello da conduttore cinofilo)

L'interpello è rivolto prioritariamente al personale che ha rivestito in passato la qualifica di conduttore cinofilo del Corpo di Polizia Penitenziaria.

- a) Per il ruolo Agenti ed Assistenti età anagrafica inferiore a 40 anni, non ancora compiuti alla data di scadenza dell'interpello (ad eccezione del personale che abbia già conseguito l'abilitazione di conduttore cinofilo di polizia penitenziaria e che sia stato esonerato a domanda dalla specializzazione);
- b) Per il Ruolo dei Sovrintendenti età anagrafica inferiore a 45 anni, non ancora compiuti alla data di scadenza dell'interpello (ad eccezione del personale che abbia già conseguito l'abilitazione di conduttore cinofilo di polizia penitenziaria e che, a vario titolo, sia stato esonerato dalla specializzazione);
- c) Avere almeno 3 anni di effettivo servizio dalla data di assegnazione;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- d) Aver riportato nell'ultimo triennio il giudizio non inferiore a buono;
- e) Non avere in corso procedimenti di assegnazione o di non essere stato assegnato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) non fruire dei permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) Non aver presentato istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, legge 1 aprile 1981, n. 121, (mandato elettorale);
- h) Non aver avanzato istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 42 bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151;
- i) Assenza di patologie che arrechino pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
- j) Adeguate capacità ginnico-atletiche;
- k) Adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
- l) Garantire la permanenza minima presso gli Istituti ove insistono i Distaccamenti cinofili per almeno cinque (5) anni;
- m) Prestare la propria collaborazione con il Nucleo Centrale Cinofili per le esigenze di servizio su tutto il territorio Nazionale;
- n) Assenza di procedimenti penali in corso o definiti con sentenza di condanna o con applicazione della pena pecuniaria su richiesta delle parti, anche non definitiva;
- o) Assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi con provvedimento anche non definitivo;
- p) assenza di precedenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria nell'ultimo decennio;
- q) Accettare il trasferimento, a domanda e senza oneri a carico dell'Amministrazione, presso l'Istituto penitenziario ove insiste il Distaccamento Cinofili.

Art. 3

(Commissione esaminatrice)

1. Le istanze degli interessati verranno valutate da una commissione opportunamente integrata da esperti cinofili e da un componente delle Fiamme Azzurre, preferendo i soggetti già in possesso di specifiche competenze e



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

pregresse esperienze maturate nel contingente cinofilo, rilevate dalla documentazione (anche in regime di autocertificazione) che gli istanti avranno cura di allegare alla richiesta.

2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra indicati verranno inseriti in una graduatoria provvisoria, relativa ad ogni sede a concorso redatta sulla base dei titoli prodotti. Coloro che si posizioneranno favorevolmente, in relazione ai posti messi a concorso, verranno convocati al fine di essere sottoposti alle relative selezioni in un numero triplo rispetto ai posti messi a concorso per ogni singola sede.
3. Qualora non vi fossero idonei sufficienti alla copertura dei posti si procederà con lo scorrimento delle graduatorie.
4. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti alle seguenti prove ginnico-atletiche che saranno valutate da apposita commissione istituita dal Capo del Dipartimento:
 - 1000 mt di corsa nel tempo massimo 5 minuti per gli uomini e 6 minuti per le donne;
 - Due serie di piegamenti sulle braccia: n. 8 per gli uomini e n. 5 per le donne (continuativi in massimo due minuti per ogni serie e con un intervallo di due minuti tra le serie);
 - Trazioni alla sbarra: n. 4 per gli uomini e n.2 per le donne (continue in massimo due minuti).

Saranno considerati idonei i candidati che avranno superato almeno due delle tre prove sopra descritte.

5. I candidati risultati idonei alle prove ginnico-atletiche saranno sottoposti alle prove di interazione ed affezione al cane il cui esito sarà giudicato dalla commissione appositamente istituita.
6. I candidati che avranno superato le prove ginniche e quelle di interazione ed affezione al cane e che si saranno utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti a concorso, verranno ammessi alla frequenza del corso in argomento.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Art. 4

(Punteggi per qualifiche particolari dei candidati)

- a) Laurea in veterinaria punti 6;
- b) Laurea triennale in tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila, medicina veterinaria, scienze e tecnologie delle produzioni animali punti 4;
- c) Abilitazioni riconosciute ENCI e/o equiparati punti 2;
- d) Aver conseguito la qualifica da educatore cinofilo punti 2;
- e) Per ogni rapporto informativo negli ultimi tre anni:
 - ✓ Per ogni anno con giudizio buono: punti 1;
 - ✓ Per ogni anno con giudizio distinto punti 2;
 - ✓ Per ogni anno con giudizio ottimo punti 3;
 - ✓ Per ogni anno con giudizio ottimo+2 punti 4.
- f) Per ogni anno di servizio prestato nell'Amministrazione punti 0,5;
- g) Capacità ginnico-atletiche da 1 a 10;
- h) Capacità di interazione con il cane punti da 1 a 10.

Qualora il dipendente, successivamente al conseguimento della qualifica di Conduttore cinofilo, vi rinunciasse per inosservanza del vincolo quinquennale di permanenza in sede, sarà oggetto di eventuale addebito del costo sostenuto dall'Amministrazione per la formazione di detto personale.

Art. 5

(Commissione di valutazione)

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui al presente provvedimento è sottoposto ad una selezione pratico-attitudinale, valutata dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.M. 17 ottobre 2002 (Decreto Istitutivo Servizio Cinofili).



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. Al termine della predetta selezione, la commissione redige la graduatoria dei concorrenti valutati idonei. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la più giovane età, ex art. 11, comma 5 del precitato Decreto.
3. Vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi gli idonei in numero pari al fabbisogno ex art. 11, comma 6 del precitato Decreto.
4. All'esito finale del corso di formazione il personale idoneo è immesso secondo i criteri di cui all'articolo 12 del predetto D.M..

Art. 6

(Requisiti richiesti per l'ammissione all'interpello da istruttore cinofilo)

1. Il conduttore cinofilo, con almeno un anno di impiego nel servizio cinofili, escluso il personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 del presente, può avanzare istanza di partecipazione al corso, di almeno tre mesi, per istruttore di unità cinofile.
2. Qualora non fosse garantita la copertura dei posti messi a concorso con le unità in possesso della qualifica di conduttore cinofilo, si procederà allo scorrimento della graduatoria del restante personale, non in possesso della qualifica di conduttore, che ha partecipato alla procedura di interpello sino alla copertura dei posti disponibili.

Dato in Roma, il

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco BASENTINI